

Bergamo, 30 Ottobre 2012

OGGETTO: Nuove disposizioni in materia di esenzione dal ticket

Dalla circolare di Federfarma Bergamo N° 343/2012:

A decorrere dal **1° novembre 2012**, i soggetti sottoelencati hanno diritto all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica esclusivamente se il reddito familiare risulti pari o inferiore a 20.000 euro:

- disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l'impiego e familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione;
- lavoratori in mobilità e familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione;
- cittadini in cassa integrazione straordinaria e familiari a carico, per il periodo di durata di tale condizione;
- cittadini cui è stato concesso il trattamento di cassa integrazione in deroga e familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione;
- cittadini cui è stato concesso il contratto di solidarietà c.d. difensivo e familiari a loro carico per il periodo di durata di tale condizione.

Tali soggetti dovranno autocertificare la loro condizione presso la **Asl di competenza territoriale che rilascerà la relativa attestazione di esenzione**, ossia **E12** nel caso di disoccupazione, **E13** negli altri casi.

Ne consegue che:

- dal **1° novembre 2012** le Asl non potranno più rilasciare le esenzioni di cui ai codici E08 ed E09, che quindi non saranno più utilizzate dai medici nelle prescrizioni;
- **le prescrizioni recanti i codici E08 ed E09 potranno essere accettate in farmacia solo se rilasciate in data antecedente al 1° novembre 2012; diversamente il cittadino dovrà corrispondere il ticket.**